

LE LINEE GUIDA

Perchè l'ECM

Da sempre si afferma che la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale e per la realizzazione degli obiettivi programmati, leva che diventa ancor più importante nell'ambito dei processi di riforma quali le aziende sanitarie e più in generale la sanità stanno attraversando.

Ma accanto ai processi di riforma di carattere organizzativo-gestionale, che sicuramente incidono nei comportamenti quotidiani degli operatori, questi sono anche chiamati a misurarsi con il rapido e continuo sviluppo della medicina ed, in generale, delle conoscenze biomediche, nonché con l'accrescersi continuo delle innovazioni tecnologiche.

Tale contesto rende sempre più difficile per il singolo professionista mantenere al massimo livello la propria professionalità, in altre parole mantenersi "aggiornato e competente

E' per questo scopo che, in tutti i Paesi del mondo, sono nati i programmi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.); essi comprendono l'insieme organizzato e controllato di tutte quelle attività formative, sia teoriche che pratiche, promosse da specifici soggetti accreditati dal Ministero della Salute (si tratti di una Società Scientifica o di una Società professionale, di una Azienda Ospedaliera, o di una Struttura specificamente dedicata alla Formazione in campo sanitario, ecc.), con lo scopo di mantenere elevata ed al passo con i tempi la professionalità degli operatori della Sanità.

La professionalità di un operatore della Sanità può venire definita da tre caratteristiche fondamentali:

- Il possesso di conoscenze teoriche aggiornate (il sapere);
- Il possesso di abilità tecniche o manuali (il fare);
- Il possesso di capacità comunicative e relazionali (l'essere).

Naturalmente, ogni operatore della Sanità provvederà, in piena autonomia, al proprio aggiornamento; dovrà privilegiare, comunque, gli obiettivi formativi d'interesse nazionale e regionale. La E.C.M. è finalizzata alla valutazione degli eventi formativi, in maniera tale che il singolo medico, infermiere, o altro professionista sanitario possa essere garantito della qualità ed utilità degli stessi ai fini della tutela della propria professionalità; la E.C.M., inoltre, è lo strumento per ricordare ad ogni professionista il suo dovere di svolgere un adeguato numero di attività di aggiornamento e di riqualificazione professionale.

La Commissione nazionale per la formazione continua ha individuato, ai sensi dell'art.16-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni, i temi prioritari di E.C.M (obiettivi formativi d'interesse nazionale).

Partecipare ai programmi di E.M.C. è un dovere degli operatori della Sanità, richiamato anche dal Codice Deontologico, ma è anche - naturalmente - un diritto dei cittadini, che giustamente richiedono operatori attenti, aggiornati e sensibili. Ciò è oggi particolarmente importante ove si pensi che il cittadino è sempre più informato sulle possibilità della medicina di rispondere, oltre che a domande di cura, a domande più complessive di salute.

Cos'è l'ECM

Se noi dovessimo definire la E.C.M., potremmo affermare che si tratta di un programma volto ad organizzare e governare tutte quelle attività formative, di qualsiasi natura, promosse da chiunque lo desideri, con lo scopo di mantenere elevata ed al passo con i tempi la professionalità degli operatori della Sanità.

Essa è finalizzata a valutare gli eventi formativi in modo che ciascun professionista sanitario possa essere garantito della qualità ed utilità degli stessi ai fini della tutela della propria professionalità.

E' inoltre strumento per ricordare ad ogni professionista il suo dovere (definito deontologicamente) svolgere un adeguato numero di attività di aggiornamento e di riqualificazione professionale.

Nel nostro Paese, il legislatore nazionale con il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, contenente nuove norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, ha sostanzialmente istituzionalizzato la E.C.M., dando così nuovo impulso alla "formazione continua" (art. 16-bis).

Com'è noto la formazione continua comprende sia l'aggiornamento professionale, e cioè quella attività successiva al proprio percorso formativo diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze, sia la formazione permanente. Questa ultima comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze, le abilità cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti degli operatori al progresso scientifico e tecnologico, con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata al Servizio sanitario nazionale.

Il programma nazionale per la formazione continua in medicina, istituito secondo il D.Lgs. n.502 del 30 dicembre 1992 ed integrato dal D.Lgs. del 19 giugno 1999 è finalizzato alla valutazione degli eventi formativi, in maniera tale che il singolo professionista sanitario possa essere garantito dalla qualità ed utilità degli stessi ai fini della tutela della propria professionalità.

In che cosa consiste l'ECM

Nel nostro Paese si svolgono continuamente riunioni, congressi, corsi, ecc., finalizzati all'aggiornamento ed al miglioramento della professione sanitaria. Alcuni di essi sono di ottima qualità, altri forse meno. Alcuni hanno valenza internazionale, altri nazionale, altri ancora regionale, altri infine del tutto locale. Succede così che non di rado per il singolo medico, infermiere, biologo, fisioterapista o altro professionista della Sanità sia molto difficile orientarsi in questa ampia gamma di offerte formative, e ancor di più valutarle in termini di effettiva utilità.

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,, come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 ha voluto istituzionalizzare anche nel nostro Paese la E.C.M.

La elaborazione del programma di E.C.M. è stata affidata, ai sensi dell'art. 16-ter del predetto decreto legislativo, ad una Commissione nazionale per la Formazione Continua, che ha il compito, tra l'altro, di "...definire i crediti formativi che devono essere maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo..." e di "...definire i requisiti per l'accreditamento dei soggetti

pubblici e privati che svolgono attività formative...".

La Commissione, costituita con decreto del Ministro della salute del 5 luglio 2000, ha ritenuto di elaborare, sulla base di precedenti esperienze europee, extraeuropee e nazionali, un programma di E.C.M.; le linee fondamentali del programma sono riportate nei punti seguenti.

A chi è diretta l'ECM

Il programma nazionale di E.C.M., riguarda tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella Sanità, sia privata che pubblica.

Il programma nazionale prevede che l'E.C.M. deve essere controllata, verificata e misurabile; inoltre, deve essere incoraggiata, promossa ed organizzata.

Chi è escluso

E' esonerato dall'obbligo dell'E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell'art. 66 "Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l'AIDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno 1990) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza).

Sono esonerati, altresì, dall'obbligo E.C.M. i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni

I crediti formativi

I Crediti formativi E.C.M. sono una misura dell'impegno e del tempo che ogni operatore della Sanità ha dedicato annualmente all'aggiornamento ed al miglioramento del livello qualitativo della propria professionalità.

Il credito è riconosciuto in funzione sia della qualità dell'attività formativa che del tempo ad

essa dedicato in ragione delle specifiche professionalità. A titolo esemplificativo, per quanto concerne i medici, una giornata di formazione completamente dedicata alla E.C.M. - ai massimi livelli qualitativi riconosciuti dalla Commissione nazionale - corrisponde a circa a 10 crediti formativi E.C.M.

I crediti per il primo quinquennio sono stati fissati in complessivi 150, con un obbligo progressivo di crediti da 10 per il primo anno fino a 50 per il quinto anno (10-20-30-40-50) con un minimo annuale di almeno il 50% del debito formativo previsto per l'anno e con un massimo annuale del doppio del credito formativo previsto per l'anno. Il numero dei crediti da conseguire ogni anno e nel quinquennio è uguale per tutte le categorie. Uno stesso evento formativo, diretto a più categorie, può avere attribuito un numero di crediti differente per ciascuna categoria interessata.

La Commissione ha ritenuto opportuno prevedere una progressione nel numero di crediti acquisibili annualmente secondo il programma quinquennale così definito:

- 2002: 10 crediti (con un minimo di 5 ed un massimo di 20)
- 2003: 20 crediti (con un minimo di 10 ed un massimo di 40)
- 2004: 30 crediti
- 2005: 40 crediti
- 2006: 50 crediti

Naturalmente, il "valore" in Crediti formativi E.C.M. non deve essere visto dagli organizzatori degli eventi formativi come elemento di "giudizio" sul valore scientifico globale della manifestazione; esso indicherà invece esclusivamente la rilevanza professionale (o la non rilevanza) di quella particolare manifestazione ai soli ed esclusivi fini del programma nazionale di E.C.M., anche alla luce degli obiettivi formativi d'interesse nazionale.

I Crediti formativi E.C.M. sono espressi in numeri interi: ogni attività formativa programmata, ossia ogni evento formativo, si vedrà assegnato un numero di Crediti formativi E.C.M. calcolato sulla base di una serie di indicatori appositamente definiti (griglia di valutazione).

Quali crediti sono riconosciuti

Ai fini del programma ECM hanno valore solamente i crediti formativi attribuiti dalla Commissione Nazionale agli eventi accreditati per lo specifico profilo professionale.

Le modalità di assegnazione ed il "peso" dei crediti formativi per le varie attività e discipline, sono stabilite dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, tenendo presenti i criteri previsti in Europa e negli altri Paesi, per consentire la reciprocità del riconoscimento degli stessi.

La partecipazione ad un evento che sia stato accreditato per un profilo professionale diverso dal proprio, non dà diritto all'acquisizione di alcun credito.

Non sono altresì validi i crediti assegnati dagli organizzatori su base volontaristica e con criteri e modalità autonomamente stabiliti dagli organizzatori stessi.

I crediti formativi universitari (C.U.F.) riconosciuti dalle Università sono una misura del lavoro studente e non sono accumulabili o assimilabili ai crediti ECM.

Validità dei crediti ECM

Si ritiene opportuno, anche per evitare errate interpretazioni delle determinazioni finora assunte dalla Commissione nazionale e per assicurare la massima regolarità nello svolgimento del programma ECM a garanzia di quest'Ordine e dei propri iscritti, ribadire alcuni aspetti dell'attuale fase di attuazione del programma ECM

- la fase sperimentale relativa agli eventi formativi residenziali ed a distanza si è definitivamente conclusa il 31 dicembre 2001;
- i crediti attribuiti nella fase sperimentale (sia alle attività formative residenziali sia ad alcune attività formative a distanza) non sono validi ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi prescritti per il primo quinquennio del programma ECM (2002/2006), anche se, ovviamente, possono essere richiamati nel proprio curriculum professionale o documentati ad altri fini;
- per gli eventi formativi residenziali la fase a regime è iniziata il 1° gennaio 2002; la possibilità di acquisizione dei crediti è iniziata con gli eventi formativi residenziali che si svolgeranno a partire dal 1° aprile 2002;
- per gli eventi formativi a distanza la fase a regime inizierà dopo una ulteriore fase di sperimentazione, limitata ad alcune aziende sanitarie, che si concluderà nel secondo semestre del 2002; la data della fase di inizio a regime della formazione a distanza, che non è stata ancora fissata dalla Commissione, sarà tempestivamente comunicata nel sito ministeriale (www.ministerosalute.it).

L'obiettivo finale del progetto Ministeriale ECM, vuole che, nel futuro prossimo, i crediti saranno necessari per validare l'esame di abilitazione professionale e come titolo di carriera.

Soggetti e competenze

Ministero della Salute

Al Ministero della Salute spetta il compito di indirizzo e vigilanza, affinché il sistema ECM abbia la sua coerenza sul territorio nazionale e possa integrarsi con quello europeo:

- accredita i provider in ambito nazionale;
- accredita le attività di formazione ECM a carattere nazionale;
- procede alla verifica della sussistenza dei predetti requisiti;

Amministrazioni Regionali

Alle Regioni è affidato il compito di promuovere sul proprio territorio il sistema per la formazione continua, mediante appropriate forme di partecipazione degli Ordini professionali (consulte regionali per la formazione continua):

- provvedono alla programmazione ed all'organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua;
- concorrono all'individuazione degli obiettivi formativi d'interesse nazionale;
- elaborano gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale;
- accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale; predispongono una relazione annuale sulle attività formative svolte (trasmessa alla Commissione Nazionale), al fine di garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi regionali di formazione continua.

Ordini professionali

Gli Ordini professionali, garanti dei processi e della qualità della formazione continua dei professionisti iscritti nei rispettivi Albi, per garantire e tutelare la salute dei cittadini, hanno i compiti di:

- gestione e certificazione dei crediti formativi acquisiti dai singoli professionisti;
- consulenza per quanto attiene all'etica ed alla deontologia;
- verifica dell'idoneità dei requisiti dei provider e valutazione degli aspetti gestionali degli eventi di formazione in funzione del raggiungimento degli obiettivi formativi.